




FONDAZIONE  
BANCA DEL MONTE  
DI LOMBARDIA



**REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E DELLE  
EROGAZIONI**

## AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento è stato adottato in attuazione delle Leggi regolative del settore e dello Statuto della Fondazione Banca del Monte di Lombardia. Esso disciplina l'esercizio dell'attività erogativa attraverso la definizione di specifici criteri e modalità operative.

## INTERVENTI DELLA FONDAZIONE

### 1. Principi generali

La Fondazione persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo civile, economico e sociale delle persone e dei soggetti collettivi che formano la comunità della Lombardia.

La Fondazione svolge la sua attività, dando ascolto e interpretando le istanze ritenute più meritevoli di attenzione in via generale nel territorio lombardo (art. 1.2 dello Statuto) ed in particolare nei territori di Milano e Pavia, nonché nelle altre comunità lombarde che hanno contribuito alla creazione del patrimonio e all'attività della Fondazione, secondo l'evoluzione storica intervenuta nei secoli trascorsi.

La Fondazione opera esclusivamente nei settori ammessi dalle disposizioni vigenti ed in ottemperanza alle disposizioni statutarie (Art. 5.3). La scelta dei settori rilevanti, nonché gli altri settori di intervento nell'ambito di quelli ammessi, viene effettuata dal Comitato di Indirizzo, ogni tre anni, in occasione della predisposizione del Piano Programmatico Triennale (art.25.1. lettera h dello Statuto).

L'attuazione delle finalità statutarie, nonché la definizione delle linee e degli indirizzi programmatici, la scelta dei settori di intervento e la relativa distribuzione delle risorse disponibili, è determinata dai contenuti del Piano Programmatico Triennale e del Documento Programmatico Previsionale annuale, predisposti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dal Comitato di Indirizzo.

Nell'ambito dei documenti programmatici, la Fondazione può assumere impegni pluriennali, di norma contenuti nell'arco di un triennio, che non ne pregiudichino la stabilità patrimoniale.

### 2. Oggetto di intervento

La Fondazione opera a mezzo di interventi propri diretti, promossi e realizzati autonomamente, anche mediante Bandi, borse di studio o specifici riconoscimenti collegati all'attività istituzionale ed attraverso l'erogazione di contributi per progetti o iniziative presentate da terzi.

2.1 Per le iniziative e i progetti propri, la Fondazione definisce obiettivi ed iniziative che intende perseguire in via autonoma, individuandone i beneficiari, i soggetti coinvolti per l'attuazione e il loro ruolo, i tempi di realizzazione, le risorse umane ed economiche riservate a tale scopo, avvalendosi principalmente dell'attività dei propri componenti, con la collaborazione, quando necessario, di esperti esterni. A titolo di esempio si segnalano il progetto Professionalità "Ivano Becchi", promosso dalla Fondazione fin dal 1999, e il Premio Astolfi, entrambi promossi dalla Fondazione attraverso una procedura di bando pubblico.

La Fondazione può stipulare con enti beneficiari aventi scopi analoghi a quelli della Fondazione protocolli d'intesa atti a sostenere programmi di iniziative riconducibili ai settori di intervento della Fondazione.

La Fondazione può indire, nell'ambito dei propri settori di intervento, Bandi o riconoscimenti specifici, determinando in quella sede tempi e modi per la scelta di soggetti attuatori nonché le modalità di realizzazione degli interventi.

Il bando specifico e le sue caratteristiche tecniche e procedurali vengono adottati dal Consiglio di Amministrazione. A titolo di esempio si veda il Bando del progetto Professionalità ed il Bando Astolfi già citati.

**2.2** Per le richieste di intervento relative ad attività, progetti ed iniziative proposte da terzi vanno presentate, in qualsiasi momento dell'anno, su apposita modulistica, disponibile presso la sede, nonché sul sito Internet della Fondazione, e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

### 3. Destinatari di Intervento

La Fondazione non può effettuare, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni a persone fisiche, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, eccezion fatta per le imprese strumentali (costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h) del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153) e per le erogazioni sotto forma di premi o borse di studio.

La Fondazione non può effettuare finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni a partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali, di patronato.

Possono beneficiare degli interventi della Fondazione:

- a) i soggetti pubblici o privati che agiscono senza scopo di lucro, dotati di personalità giuridica;
- b) altri soggetti di carattere privato, senza scopo di lucro, privi di personalità giuridica, che promuovono la crescita economica, lo sviluppo civile e che perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di competenza della Fondazione, per iniziative o progetti riconducibili ad uno dei settori di intervento;
- c) gli Enti del Terzo Settore disciplinati dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore" e successive modificazioni;
- d) le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero;
- e) le imprese sociali di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n.112, e successive modificazioni.

## MODALITÀ OPERATIVE

### 4. Modalità di presentazione delle richieste

4.1 Nel caso di bandi attivati dalla Fondazione, tutte le modalità rilevanti sono indicate nel bando stesso, il quale regola pertanto l'attività necessaria.

4.2 Nel caso di richieste presentata da terzi, il "Modulo per la presentazione della richiesta di contributo" deve riportare le seguenti indicazioni:

- a) i dati identificativi e le generalità del richiedente; i riferimenti della persona da contattare;
- b) l'attività svolta dall'ente richiedente;

- c) l'oggetto del progetto o dell'iniziativa espressi in forma non generica; gli obiettivi e la motivazione della richiesta;
- d) l'ammontare del contributo richiesto e il fabbisogno finanziario dettagliato, corredato dai relativi preventivi di spesa;
- e) le eventuali ulteriori fonti di finanziamento e le risorse proprie investite o messe a disposizione;
- f) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
- g) la sottoscrizione da parte del legale rappresentante.

Il soggetto richiedente deve allegare al Modulo di richiesta:

- h) il "Regolamento di erogazione per progetti" o il "Regolamento di erogazione per acquisto beni", sottoscritto per adesione dal legale rappresentante;
- i) lo statuto e l'atto costitutivo;
- j) una scheda di presentazione dell'Ente con l'indicazione delle finalità statutarie, esperienze maturate, struttura organizzativa, ambito di operatività e attività ordinariamente svolte;
- k) gli ultimi due bilanci consuntivi approvati (da tale obbligo sono esclusi gli enti pubblici, le aziende sanitarie/ospedaliere, gli istituti di istruzione e ricerca pubblici, le università e quelle realtà associative esenti dall'obbligo di redigere un bilancio ovvero che svolgano attività da meno di due anni; in tali casi sarà allegato un elenco delle entrate e delle spese dell'ultimo anno/biennio);
- l) le autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, ove previste in apposita normativa (Sovrintendenza, Diocesi...);
- m) la copia del titolo di proprietà o di altro titolo equipollente e/o copia del contratto di locazione o di comodato, corredato da una dichiarazione di consenso da parte della proprietà nel caso di interventi riguardanti opere di costruzione/ristrutturazione o restauro/recupero di beni o opere mobili o immobili;
- n) una autodichiarazione con riguardo al regime IVA, firmata dal legale rappresentante.

Il soggetto richiedente è tenuto inoltre a descrivere in modo succinto ma adeguato:

1. finalità, contenuti e azioni dell'intervento oggetto di richiesta;
2. tempi di realizzazione;
3. piano di copertura finanziaria;
4. indicazione dei beneficiari, con riguardo al territorio interessato.

Ogni Ente potrà liberamente allegare ogni altra documentazione ritenuta utile ad illustrare ulteriormente la solidità e l'affidabilità dell'ente, nonché la validità, il merito e la fattibilità dell'iniziativa.

Anche nel caso di partecipazione ad un Bando attivato dalla Fondazione il vincitore deve possedere i requisiti ed indicare gli elementi identificativi di cui ai commi precedenti.

La richiesta di erogazione, completa in ogni parte, deve essere inviata per posta o consegnata a mano alla Fondazione: Corso Strada Nuova, 61 – 27100 Pavia, nei giorni e nelle ore di apertura.

## 5. Istruttoria delle richieste presentate da terzi

L'attività istruttoria inerente la selezione dei progetti e delle iniziative presentate da terzi è presa in carico dalla Struttura operativa della Fondazione e concerne, in particolare, la verifica dei requisiti necessari per la richiesta di contributo e l'esame di congruità dei progetti. In particolare la verifica riguarderà:

- a) gli aspetti formali della richiesta,
- b) la completezza della documentazione presentata,
- c) la forma giuridica dell'ente richiedente e dell'esperienza maturata,
- d) il bilancio d'esercizio e il regime fiscale,
- e) l'ammontare del finanziamento, in relazione al progetto presentato e alla dimensione dell'Ente richiedente,
- f) la quota di eventuale co-finanziamento da parte dello stesso ente e dei finanziamenti richiesti e/o ottenuti da terzi per il medesimo progetto,
- g) la validità e fattibilità del piano finanziario e programma attuativo,
- h) l'ambito territoriale dell'iniziativa e il bacino di utenza o di beneficio dei destinatari del progetto,
- i) il settore di intervento,
- j) i finanziamenti precedentemente ottenuti dallo stesso Ente richiedente.

All'esito della fase ricognitiva dei requisiti ed alla valutazione dei criteri di erogazione della Fondazione è compendiate una scheda informativa elaborata dalla Struttura operativa e sottoposta al Presidente o, per le istanze riconducibili ai settori rilevanti prescelti, alle Commissioni, costituite da una coppia di Consiglieri delegati all'uopo.

In ogni momento possono essere richiesti supplementi di istruttoria, anche ricorrendo alla consulenza di esperti esterni, dotati di provata competenza ed esperienza nei settori di intervento della Fondazione.

## 6. Criteri per l'esame di congruità e per la valutazione delle richieste presentate da terzi

Per la valutazione dei progetti e delle iniziative ritenute formalmente ammissibili si tiene conto, indicativamente:

- a) della coerenza dei progetti rispetto ai documenti di programmazione della Fondazione;
- b) della ricaduta sul territorio quanto ai beneficiari dell'intervento;
- c) della capacità di produrre effetti socialmente utili in relazione al territorio;
- d) della sostenibilità economica e finanziaria nonché della fattibilità dell'iniziativa;
- e) dell'esperienza maturata nel settore nella realizzazione di iniziative analoghe e dei risultati ottenuti;
- f) dell'esito di precedenti progetti presentati dal medesimo soggetto e sostenuti dalla Fondazione;
- g) della validità dell'ente richiedente di agire in rete con altri soggetti cooperanti ad un identico scopo;
- h) della capacità di ottenere finanziamenti da terzi, oltre che della disponibilità e capacità di autofinanziamento;
- i) della sussidiarietà, complementarietà e non sostitutività rispetto all'intervento pubblico;
- j) dell'ammontare delle disponibilità della Fondazione;
- k) della valutazione/rendicontazione dei risultati/impatti conseguito in precedenza dal

richiedente.

La Fondazione procede ad una valutazione di merito sia assoluta sia comparativa rispetto ad altre iniziative di contenuto analogo e compatibile.

I soggetti richiedenti possono domandare alla struttura operativa informazioni sullo stato di avanzamento delle pratiche e sugli esiti del processo di esame e selezione.

## 7. Processo di valutazione

7.1 È riservata al Presidente della Fondazione la facoltà di declinare istanze di contributo riconducibili a tutti i settori di intervento fino a 10.000 euro e di declinare le richieste di contributo di importo anche superiore ai 10.000 euro, ad eccezione delle pratiche riconducibili ai settori dotati di Commissioni.

È riservata al Presidente la facoltà di assegnare contributi fino a un massimo di 10.000 euro.

Di tali erogazioni, sia deliberate sia declinate, viene data notizia al Consiglio di Amministrazione trimestralmente tra le materie delegate.

Il Presidente, esaminate le istanze di contributo riferibili ai settori non rilevanti coadiuvato dalla Struttura operativa, può:

- a) respingere i progetti ritenuti non idonei, non rispondenti ai requisiti richiesti o non congrui rispetto agli scopi della Fondazione;
- b) esprimere un giudizio favorevole da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, corredato da motivazione e entità dell'importo da deliberare, anche parziale;
- c) esprimere parere sfavorevole, dandone comunicazione all'ente richiedente;
- d) sottoporre alla decisione collegiale del Consiglio di Amministrazione per la definitiva deliberazione.

7.2 I Consiglieri referenti delle Commissioni istituite per i settori rilevanti prescelti, esaminate le istanze di contributo coadiuvati dalla Struttura operativa, possono:

- a) esprimere un giudizio favorevole da sottoporre al Consiglio di Amministrazione con indicazione delle motivazioni e l'entità dell'importo da deliberare, anche parziale;
- b) esprimere parere sfavorevole indicandone le motivazioni da sottoporre al Presidente che ne prende atto ed assume la deliberazione da comunicare all'ente richiedente.

## 8. Esito del processo di valutazione

Le decisioni sulle richieste di contributo adottate dalla Fondazione sono insindacabili. Sia quelle positive sia quelle negative sono comunicate all'Ente richiedente tramite lettera inviata all'attenzione del Legale Rappresentante.

In caso di decisione positiva, la Fondazione si impegna ad erogare il contributo deliberato, previa presentazione della documentazione e salvo verifica della realizzazione dell'iniziativa, come previsto dal "Regolamento di erogazione per progetti" e dal "Regolamento di erogazione per acquisto beni".

## PROCEDURE DI EROGAZIONI

### 9. Erogazione dei contributi a terzi

I rapporti tra la Fondazione e i destinatari dell'intervento sono disciplinati da specifici atti denominati Regolamenti ("Regolamento di erogazione per progetti" e "Regolamento di erogazione per acquisto beni"), sottoscritti all'atto di presentazione della richiesta di contributo, che definiscono puntualmente gli adempimenti a carico dei citati soggetti, le modalità di corresponsione dell'importo deliberato, nonché il termine entro il quale il progetto deve essere completato.

L'erogazione dei contributi, di norma, è effettuata a consuntivo, sulla base sia della documentazione prodotta e relativa ai costi necessari e alla spesa sostenuta per la realizzazione del progetto o dell'iniziativa, sia di una relazione dettagliata di quanto, se del caso, fosse stato già realizzato.

La Fondazione può, altresì, accordare l'erogazione del contributo in *tranches* di pagamento, previa presentazione di una puntuale relazione sullo stato del progetto e rendicontazione degli stati d'avanzamento. Eccezionalmente, su richiesta basata su straordinari e giustificati motivi, la Fondazione può disporre l'erogazione anticipata di parte del contributo, a titolo di acconto. In tal caso, il potere di disposizione può essere delegato al Presidente. Anche in questo caso è richiesta, specifica relazione sulla realizzazione del progetto o dell'iniziativa.

La Fondazione può prorogare la chiusura dell'intervento di ulteriori tre mesi, su richiesta motivata dell'assegnatario del contributo.

### 10. Revoca dei contributi a terzi

La Fondazione può revocare l'assegnazione delle risorse, disporre l'interruzione della contribuzione o richiedere la restituzione delle somme già eventualmente versate, nei casi e nei modi previsti dal "Regolamento di erogazione per progetti" e dal "Regolamento di erogazione per acquisto beni", sottoscritto all'atto della presentazione della richiesta di contributo. Di ciò deve dare motivazione.

### 11. Attività ispettiva

La Fondazione può esperire controlli ed ispezioni. I soggetti richiedenti si impegnano a rendere effettivi tali controlli fino alla realizzazione dell'obiettivo connesso all'erogazione.

L'iniziativa è assunta e portata ad esecuzione dal Consigliere d'amministrazione Referente per quel determinato settore che ne dà, tempestivamente, notizia agli Organi fondazionali.

## RISULTATI DELL'ATTIVITÀ EROGATIVA

### 12. Monitoraggio e valutazione dei risultati dei progetti sostenuti

La Fondazione esercita un'attività di controllo dei progetti sostenuti, in modo da raccogliere informazioni e documentazione circa l'esito degli stessi, accertando la tempistica di realizzazione e il rispetto del piano finanziario. In particolare, con il supporto della Struttura operativa, verifica lo stato di avanzamento del progetto mediante l'analisi delle relazioni periodiche presentate dal beneficiario ed il rendiconto finale, in relazione alla coerenza fra il preventivo e la relazione di attuazione del progetto.

Il Consiglio di Amministrazione adotta strumenti o misure idonei a rendicontare l'impatto e la realizzazione dei progetti anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione svolge un'attività di vigilanza sui contributi assegnati e di controllo sull'ottemperanza dei doveri sottoscritti con i Regolamenti di cui al titolo 3, anche al fine di verificare quali effetti siano conseguiti dalla avvenuta erogazione, anche sul piano della efficacia sociale.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare ad uno o più esperti, interni o esterni, l'incarico di verificare la realizzazione, l'impatto e la rendicontazione del progetto da parte del beneficiario, la coerente utilizzazione delle strutture, opere o apparecchiature sovvenzionate, nonché i risultati conseguiti in termini di benefici prodotti per la collettività. Tali esperti riferiscono, per iscritto, direttamente all'Organo che ha conferito loro l'incarico.

### 13. Rapporto annuale e forme di pubblicità dell'attività erogativa

Il Consiglio di Amministrazione illustra, in apposita sezione del Bilancio d'esercizio, l'attività erogativa (Bilancio di missione) svolta nell'anno precedente e dà corso a tutte le forme di pubblicità statutariamente previste.

Il presente Regolamento entra in vigore il 18 luglio 2022.